



Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del
Versione per la consultazione (8 maggio 2020)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto l'espressione «bandita di caccia» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 Pianificazione della caccia cantonale

¹ Per le specie cacciabili di artiodattili e per le altre specie cacciabili i cui effettivi sono rari a livello regionale o in forte calo, i Cantoni documentano:

- a. l'attuale diffusione territoriale;
- b. lo sviluppo numerico.

RS

¹ RS 922.01

² Nella pianificazione della caccia, i Cantoni indicano quali specie cacciabili sono localmente minacciate; per queste specie prolungano il loro periodo di protezione o le cancellano dalla lista delle specie cacciabili.

³ Coordinano la pianificazione della caccia per gli effettivi di cervi, cinghiali e cormorani.

⁴ Garantiscono l'organizzazione del recupero di animali selvatici feriti durante la caccia o in incidenti stradali.

Art. 1a Prova della precisione di tiro

Chi vuole ottenere un'autorizzazione di caccia deve fornire ogni anno una prova della precisione di tiro con un fucile a palla. Chi vuole cacciare con una carabina da caccia deve fornire la prova della precisione di tiro anche con questo tipo di fucile. I Cantoni disciplinano i dettagli.

Art. 1b Abbattimento di animali selvatici

¹ L'abbattimento di animali selvatici nella caccia, nel caso di abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità nonché nell'ambito dell'autodifesa, è autorizzato solo per le persone esperte di cui all'articolo 177 dell'ordinanza del 23 aprile 2008² sulla protezione degli animali. È considerata esperta una persona che ha superato un esame cantonale di caccia o un esame di guardacaccia.

² Durante la caccia e nel caso degli abbattimenti ordinati dalle autorità, gli animali selvatici possono essere abbattuti solo con armi da fuoco portatili e con munizioni che non sono vietate. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 6 e all'articolo 2a capoversi 2 e 3.

³ Sono vietate le seguenti armi da fuoco portatili:

- a. armi la cui canna misura meno di 45 cm;
- b. armi il cui calcio non è fissato al dispositivo, che sono dotate di un calcio pieghevole o di telescopio, o la cui lunghezza può essere ridotta piegandole;
- c. armi la cui canna può essere svitata;
- d. armi semiautomatiche con caricatore con oltre due cartucce;
- e. armi a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12) oppure
- f. armi da fuoco per il tiro a raffica.

⁴ Sono vietate le munizioni con i seguenti proiettili:

- a. per gli artiodattili e le marmotte: proiettili a palla singola di piombo o con un nucleo di piombo;
- b. per gli uccelli acquatici: pallini di piombo, pallini di rame, pallini di zinco;
- c. per le lepri comuni e le lepri variabili: pallini di piombo;

² RS 455.1

- d. munizione a palla singola la cui velocità alla bocca è inferiore a quella del suono;
- e. munizione a palla singola con proiettili blindati.

⁵ Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano anche i requisiti di potenza e di calibro della munizione nonché le distanze massime di tiro consentite.

⁶ Per l'abbattimento di emergenza della selvaggina che non è in grado di fuggire, possono essere utilizzate per il colpo di grazia anche le armi da pugno. Se il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti possono essere utilizzati anche:

- a. per la selvaggina di grandi dimensioni: coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare;
- b. per la selvaggina di piccole dimensioni: oggetti duri per dare un colpo.

Art. 2 rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo, lett. a, b^{bis}, c, e, f, i, k, l, cpv. 2 e cpv. 2^{bis}

Mezzi ausiliari e sistemi vietati per la caccia e per la cattura

¹ Non possono essere impiegati i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti per l'esercizio della caccia, per la cattura e per gli abbattimenti di animali selvatici ordinati dalle autorità:

- a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, che sono controllate giornalmente e nelle quali gli animali sono protetti da condizioni meteorologiche estreme;
- b^{bis} lo stanamento, la gassatura, la fumicatura o l'affogamento di animali vivi nelle loro tane nonché l'ostruzione degli ingressi alle tane abitate;
- c nella caccia da tana: l'impiego di pinze e pali e l'impiego di più di un cane per tana in contemporanea;
- e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili nonché aeromobili civili senza occupanti, in particolare droni;
- f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni o narcotici nonché spari per stanare la preda;
- i. *abrogata*
- k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;
- l. negli areali abituali di branchi di lupi e orsi: attirare animali selvatici con cibo.

² *Abrogato*

^{2bis} *Abrogato*

Art. 2a Cani da caccia e rapaci per falconeria nella caccia

¹ Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano:

- a. per i cani da caccia: l'addestramento, l'esame e l'impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale;
- b. per i rapaci per falconeria impiegati per la caccia (caccia con il falcone): l'addestramento e l'impiego per la caccia o per la dissuasione di stormi di uccelli.

² L'impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca perlopiù autonoma, l'avvistamento, l'inseguimento rumoroso e il recupero di animali selvatici; nel caso di animali selvatici ammalati o feriti, anche la loro cattura, purché non sia possibile l'abbattimento di emergenza secondo l'articolo 1b capoverso 6.

³ L'impiego di rapaci per falconeria nella caccia con il falcone ha come obiettivo l'avvicinamento, l'inseguimento e la cattura di uccelli selvatici.

Art. 3 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 2

¹ I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o persone autorizzate alla caccia ad impiegare armi e munizioni vietate nonché mezzi ausiliari o sistemi di cui all'articolo 2 se è necessario per:

² Allestiscono un elenco delle persone autorizzate e le istruiscono in anticipo sul corretto impiego delle armi, dei mezzi ausiliari e dei sistemi.

*Art. 3bis**Abrogato**Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette*

¹ Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono regolare effettivi di stambecchi, lupi e cigni reali.

² In occasione della consultazione comunicano all'UFAM:

- a. per quale motivo è necessaria la regolazione;
- b. il tipo d'interventi in programma; e
- c. le prevedibili ripercussioni degli interventi sull'effettivo.

³ Inoltre comunicano all'UFAM le seguenti indicazioni:

- a. per gli stambecchi: per ogni comunità di riproduzione (colonia)
 1. il territorio occupato,
 2. l'effettivo in estate con dati sul numero di nuovi nati di entrambi i sessi, di giovani individui di uno-due anni di età, di femmine di più di tre

anni di età, di maschi di tre-cinque anni di età, di maschi di sei-dieci anni di età nonché di maschi di più di undici anni di età.

b. per i lupi:

1. l'ubicazione dell'areale abituale di attività del branco di lupi e del suo effettivo nonché l'attuale numero di giovani lupi di meno di un anno di età,
2. l'attuazione delle informazioni e della consulenza sulla protezione del bestiame secondo l'articolo 4b capoverso 4 nonché lo stato di attuazione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili nell'areale abituale di attività del branco di lupi,
3. l'attuazione del divieto di attirare animali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera l e il divieto di offrire cibo agli animali di cui all'articolo 8^{ter},
4. purché la regolazione punti alla conservazione di effettivi di artiodattili adeguati alla regione, alla situazione della rigenerazione nonché alla valutazione dei danni causati dalla selvaggina nella foresta .

c. per i cigni reali:

1. la distribuzione e il numero di coppie nidificatrici sul territorio cantonale e su un perimetro d'intervento adeguato;
2. lo stato di attuazione delle misure ragionevolmente esigibili per evitare i danni o per prevenire il pericolo per l'uomo;
3. l'attuazione del divieto di offrire cibo agli animali di cui all'articolo 8^{ter}.

⁴ Comunicano all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Art. 4bis

Abrogato

Art. 4a Regolazione degli stambecchi

¹ Gli stambecchi di una colonia possono essere regolati solo se la colonia interessata comprende più di cento animali di oltre un anno di età. I Cantoni coordinano l'autorizzazione della regolazione per le colonie che si estendono su più Cantoni.

² Per la regolazione valgono le seguenti limitazioni annuali:

- a. non più del 50 per cento degli animali abbattuti di una colonia può essere di sesso maschile;
- b. non più del 10 per cento dei maschi abbattuti di una colonia può essere di età compresa tra i sei e i dieci anni di età;
- c. non più del 15 per cento dei maschi abbattuti di una colonia può essere di undici anni di età e più vecchi;

- d. le femmine che allattano sono protette.

Art. 4b Regolazione dei lupi

¹ I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. È ammesso l'abbattimento da un branco di un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani lupi di meno di un anno di età.

² L'autorizzazione per la regolazione deve essere limitata all'areale abituale di attività del branco di lupi in questione e deve essere concessa per un periodo massimo di regolazione conforme all'articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia. Se l'areale abituale di attività del branco di lupi si estende su più Cantoni, i Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

³ I lupi che sono stati catturati o abbattuti secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia nell'areale abituale di attività del branco di lupi interessato e al più presto un anno prima del rilascio dell'autorizzazione per la regolazione devono essere conteggiati nel numero di lupi che possono essere regolati.

⁴ La regolazione per prevenire i danni all'agricoltura può essere approvata solo se il Cantone ha informato in anticipo tutte le aziende agricole dell'areale abituale di attività del branco di lupi sulle misure di protezione del bestiame e su richiesta ha fornito consulenza alle aziende a rischio.

⁵ La regolazione di lupi per la conservazione degli effettivi di artiodattili selvatici non è consentita se gli artiodattili selvatici compromettono la rigenerazione naturale del bosco nell'areale abituale di attività del branco di lupi in modo tale da rendere necessaria l'elaborazione di una strategia di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 30 novembre 1992³ sulle foreste.

⁶ I lupi devono essere abbattuti lontano dal branco e, nella misura del possibile, nelle immediate vicinanze di insediamenti o di mandrie di animali da reddito.

Art. 4c Regolazione dei cigni reali

La regolazione dei cigni reali avviene attraverso interventi nei nidi o nelle covate. Se queste misure non sono sufficienti, i Cantoni possono autorizzare abbattimenti.

Art. 4d Aiuti finanziari per i Cantoni

¹ L'importo degli aiuti finanziari per la sorveglianza e l'esecuzione di misure per la gestione di stambecchi, lupi e cigni reali è concordato tra l'UFAM e i Cantoni interessati. È calcolato:

- a. nel caso degli stambecchi, a seconda del numero di colonie nonché del numero di animali per ogni colonia di oltre un anno di età;
- b. nel caso dei lupi, a seconda del numero di branchi;
- c. nel caso dei cigni reali, a seconda del numero di coppie nidificatrici.

³ RS 921.01

² L'importo annuo della Confederazione ammonta:

- a. per gli stambecchi al massimo: 3000 franchi di contributo di base per colonia nonché 1500 franchi aggiuntivi per cento stambecchi che vivono in questa colonia e che hanno più di un anno di età;
- b. per i lupi al massimo: 50 000 franchi per branco;
- c. per i cigni reali al massimo: 10 000 franchi per 20-100 coppie nidificatrici, 20 000 franchi per 101-200 coppie nidificatrici nonché 30 000 franchi per oltre 200 coppie nidificatrici per Cantone.

Art. 4^{ter}

Abrogato

Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina

¹ Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.

² Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le aree di protezione della fauna selvatica e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.

³ L'UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni per fornire informazioni alla popolazione in merito a tali zone.

⁴ L'Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.

Art.6 cpv. 1 e 2

¹ L'autorizzazione di tenere in cattività o curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e sulla conservazione delle specie. Chi si occupa di animali selvatici per una breve durata per salvarli da un pericolo non ha bisogno di un'autorizzazione di detenzione, a condizione che gli animali selvatici siano messi in libertà immediatamente e sul luogo di rinvenimento.

² L'autorizzazione di prodigare cure ad animali ammalati, feriti oppure orfani è accordata solamente a persone competenti che prodighino le cure in un'installazione adeguata (stazione di cura). I veterinari che sottopongono gli animali che ne hanno un bisogno provato a un primo trattamento non necessitano di autorizzazioni, purché dopo gli animali selvatici siano affidati a una stazione di cura oppure siano messi in libertà sul luogo di rinvenimento.

Art. 6^{bis} cpv. 2 e 3

² I rapaci per falconeria possono essere tenuti in cattività:

- a. in parchi con parte anteriore aperta;
- b. sui trolley;
- c. legati con la pastoia per breve tempo durante il trasporto, l'addestramento dei piccoli, l'addestramento al volo e l'esercizio della caccia; la durata dell'uso della pastoia deve essere documentata.

³ *Abrogato*

Art. 7 cpv. 1

¹ È vietato offrire e trasferire animali vivi di specie protette. Sono eccettuati gli animali selvatici:

- a. nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati;
- b. catturati a scopo di trasferimento

Art. 8 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2-4

¹ Con l'approvazione dei Cantoni interessati, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può autorizzare la messa in libertà di animali di specie che in passato appartenevano alla diversità delle specie indigene, ma oggi scomparse dalla Svizzera.

² Con l'approvazione dei Cantoni, l'UFAM può autorizzare che siano messi in libertà animali di specie protette già esistenti in Svizzera e il cui effettivo locale o la cui diversità genetica sono minacciati. Nel caso in cui la messa in libertà avvenga per migliorare la diversità genetica, l'UFAM può inoltre consentire ai Cantoni di ridurre in misura adeguata l'effettivo locale di animali protetti, se necessario affinché la messa in libertà abbia esito positivo.

³ L'UFAM può coordinare misure con l'estero secondo il capoverso 2.

⁴ Gli animali messi in libertà devono essere marcati.

Art. 8^{bis} cpv. 1 e 5

¹ Non possono essere messi in libertà animali selvatici che non appartengono alla diversità delle specie indigene nonché animali domestici e da reddito.

⁵ I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico e che minacciano la diversità delle specie siano allontanati nella misura del possibile. Per quanto necessario, l'UFAM coordina le misure.

Art. 8^{ter} Alimentazione della selvaggina

È vietato alimentare la selvaggina; fanno eccezione gli uccelli canori. I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni in casi giustificati.

Art. 9 cpv. 2 secondo periodo

² ... A tal fine tengono conto della protezione delle madri con cuccioli da esse dipendenti.

*Art. 9bis**Abrogato**Art. 9a* Misure individuali contro animali protetti

¹ L'UFAM deve essere sentito in anticipo in merito alle misure individuali di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro linci, lupi, orsi o sciacalli dorati (grandi predatori) nonché contro castori, lontre e aquile reali.

² Si tratta di un disturbo comportamentale degli animali selvatici di cui all'articolo 12 della legge sulla caccia se un animale selvatico che vive all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti non si mostra timoroso nei confronti dell'uomo:

Art. 9b Misure contro singoli lupi

¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni ad animali da reddito, costituiscono un pericolo per l'uomo o mostrano disturbi comportamentali.

² Un danno ad animali da reddito causato da un lupo sussiste se nel suo areale abituale di attività:

- a. nel primo anno di comparsa di lupi in una regione sono predati i seguenti animali:
 1. nell'arco di quattro mesi almeno 35 pecore o capre,
 2. nell'arco di un mese almeno 25 pecore o capre, o
 3. bovini o equini;
- b. negli anni successivi alla prima comparsa di lupi in una regione sono predati ripetutamente i seguenti animali da reddito agricoli:
 1. che al momento dell'attacco erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili; e
 2. che non possono essere protetti da misure ragionevolmente esigibili.

³ Un pericolo per l'uomo da parte di un lupo sussiste se l'animale si comporta in modo aggressivo.

⁴ Un disturbo comportamentale di un lupo sussiste se si aggira spontaneamente e regolarmente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell'uomo, preda animali da reddito agricoli nelle stalle, preda animali da reddito o domestici all'interno di insediamenti o se ha una tana sotto edifici utilizzati tutto l'anno.

⁵ Da un branco è autorizzato l'abbattimento di singoli lupi in situazioni in cui vi sono stati danni secondo il capoverso 2 come segue:

- a. sempre: per evitare un pericolo per l'uomo o a causa di un disturbo comportamentale;
- b. nel periodo dal 1° settembre al 31 gennaio e dopo che una regolazione non abbia prodotto il risultato desiderato: per prevenire danni agli animali da reddito agricoli.

⁶ L'autorizzazione è limitata a un perimetro adeguato, che corrisponde:

- b. in caso di abbattimenti per prevenire danni agli animali da reddito agricoli: all'areale abituale di attività del lupo. Se il lupo ha predato animali da reddito agricoli che non si possono proteggere con misure ragionevolmente esigibili, il perimetro di abbattimento corrisponde al perimetro di pascolo in pericolo;
- c. in caso di abbattimenti per prevenire un pericolo per l'uomo o a causa di un disturbo comportamentale: all'areale abituale di attività del lupo;

⁷ L'autorizzazione deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Art. 9c Misure contro singoli castori

¹ Il Cantone può autorizzare misure contro singoli castori se causano danni, costituiscono un pericolo per l'uomo o mostrano disturbi comportamentali.

² Un danno da parte di un castoro sussiste se l'animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette edifici e impianti di pubblico interesse o vie di collegamento per le aziende agricole.

³ Un pericolo per l'uomo da parte di un castoro sussiste se l'animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette:

- a. infrastrutture di trasporto di pubblico interesse;
- b. dighe e scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.

⁴ Un disturbo comportamentale di un castoro sussiste se morde ripetutamente persone in acqua o colonizza impianti tecnici e territori artificiali.

⁵ I castori devono essere catturati con una trappola a trabocchetto prima di essere abbattuti. Le femmine che allattano non possono essere rimosse dal 16 marzo al 31 agosto.

⁶ L'autorizzazione deve essere limitata al territorio dei castori interessato. Essa deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Art. 10

Attuale art. 10^{bis}

Art. 10a Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito agricoli, l'UFAM partecipa ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti nella misura indicata:

- a. tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali, al massimo per l'80 per cento;
- a. elettrificazione delle recinzioni dei pascoli per la protezione dai grandi predatori, al massimo per l'80 per cento;
- b. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi, al massimo per l'80 per cento;
- c. misure supplementari dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o adeguate, al massimo per il 50 per cento.

² L'UFAM può partecipare al massimo per il 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

- a. la pianificazione di ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;
- b. la pianificazione della separazione delle rotte migratorie dalla regione d'impiego dei cani da protezione del bestiame ufficiali nonché l'attuazione delle misure;
- c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi bruni.

Art. 10b Cani da protezione del bestiame ufficiali

¹ L'impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali ha come obiettivo di sorvegliare perlopiù autonomamente gli animali da reddito e difenderli in tal modo contro animali estranei.

² I cani da protezione del bestiame ufficiali sono cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame in Svizzera e riconosciuta dall'UFAM;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati correttamente per la protezione del bestiame;
- c. superano un esame d'intervento all'età di due anni o stanno seguendo una formazione a tale scopo. Questo esame serve a dimostrare che i cani soddisfano i requisiti per sorvegliare le mandrie di animali da reddito e che non mostrano un comportamento aggressivo eccessivo né all'interno né all'esterno del loro impiego nella mandria di animali da reddito; e
- d. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴sui pagamenti diretti;

⁴ RS 910.13

³ L'UFAM registra ogni anno nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizootie i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti del capoverso 2 come cani da protezione del bestiame ufficiali. La registrazione è revocata se:

- a. i requisiti di cui sopra non sono più soddisfatti, o
- b. se una disposizione secondo l'articolo 79 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 aprile 2008^[3] sulla protezione degli animali [3] o se il diritto cantonale ordina misure per la detenzione dei cani da protezione del bestiame che ne impediscono il corretto impiego.

⁴ L'UFAM stabilisce in una direttiva i requisiti per l'allevamento, l'addestramento, l'esame, la detenzione e l'impiego corretti dei cani da protezione del bestiame ufficiali.

Art. 10c Coinvolgimento di terzi per la protezione del bestiame e delle api

¹ I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono. Informano tempestivamente i responsabili delle aziende agricole e alpestri nell'areale abituale di attività del branco di lupi in merito alle misure di protezione degli animali da reddito e forniscono consulenza alle aziende in pericolo.

² L'UFAM incarica terzi di:

- a. fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla protezione del bestiame e delle api;
- b. provvedere all'allevamento e all'addestramento di cani da protezione del bestiame ufficiali;
- c. preparare perizie sulla prevenzione degli incidenti e dei conflitti con i cani da protezione del bestiame ufficiali e sulla loro detenzione conforme alla protezione degli animali nelle singole aziende agricole.

Art. 10d Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori

¹ Per prevenire i danni causati da castori alle infrastrutture o per evitare un pericolo causato da castori, l'UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:

- a. l'installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
- b. gli sbarramenti di pietre e di ghiaia;
- c. i reticoli per proteggere i canali di scolo;
- d. l'installazione di tane di castoro artificiali;
- e. l'installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;

⁵ SR 916.40

^[3] RS 455.1

- f. l'installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;
- g. altre misure efficaci dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-f non sono sufficienti o adeguate.

² L'UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi per la pianificazione cantonale delle misure di protezione nei corsi d'acqua in cui la libera attività dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti.

Art. 10e Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dalle lontre

Per prevenire i danni causati dalle lontre negli impianti di piscicoltura o per la detenzione di pesci, l'UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure:

- a. l'installazione di recinzioni di protezione adeguate;
- b. l'adozione di altre misure efficaci dei Cantoni, se l'installazione di recinzioni di protezione adeguate non è sufficiente o efficace.

Art. 10f Consulenza in materia di gestione di castori e lontre

L'UFAM incarica terzi di fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla gestione di castori e lontre nonché sulla prevenzione dei danni.

Art. 10g Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

¹ La Confederazione partecipa ai costi dei seguenti danni causati dalla selvaggina:

- a. grandi predatori e aquile reali: danni ad animali da reddito, fatta eccezione se hanno pascolato su superfici su cui, secondo l'articolo 29 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁶ sui pagamenti diretti, non è ammesso il pascolo;
- b. lontre: danni causati ai pesci negli impianti di piscicoltura e negli impianti per la detenzione di pesci;
- c. castori: danni causati al bosco, alle colture agricole nonché alle costruzioni e agli impianti di cui all'articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.

² La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina:

- a. 80 per cento dei costi per i danni causati da grandi predatori;
- b. 50 per cento dei costi per i danni causati da castori, lontre e aquile reali.

³ I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni causati dalla selvaggina.

⁴ La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti e se sono state precedentemente prese le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni.

Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina

¹ Secondo l'articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati dai grandi predatori:

- a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori e cani da protezione del bestiame ufficiali se le recinzioni elettriche non sono possibili o sufficienti;
- b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in parchi nonché pollame: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;
- c. bovini ed equini: evitare le nascite al pascolo;
- d. alveari di api: recinzioni elettriche di protezione dagli orsi;
- e. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10a capoverso 1 lettera d.

² Secondo l'articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati da castori:

- a. la limitazione dell'attività di sbarramento con misure alla diga del castoro;
- b. la protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;
- c. la protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;
- d. la protezione di scarpate spondali, dighe e impianti che servono per la protezione contro le piene con misure di protezione secondo l'articolo 10d capoverso 1 lettere a-f;
- e. la protezione di infrastrutture di trasporto mediante l'installazione di piastre metalliche o di tane di castoro artificiali;
- f. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10d capoverso 1 lettera g.

³ Secondo l'articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati da lontre:

- a. recinzioni di protezione elettrificate;
- b. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10e capoverso 1 lettera b.

Art. 10^{er}

Abrogato

Art. 10^{quater}

Abrogato

Sezione 4: Ricerca e sorveglianza

Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della selvaggina

Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della selvaggina.

Art. 13 Cattura, marcatura e prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici

¹ La cattura e la marcatura o prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici possono essere autorizzati purché servano a scopi scientifici, alla sorveglianza degli effettivi nonché del loro stato di salute o alla conservazione della diversità della specie. Sono competenti per l'autorizzazione:

- a. per i mammiferi e gli uccelli cacciabili: i Cantoni;
- b. per i mammiferi e gli uccelli protetti: l'UFAM, che consulta i Cantoni prima di prendere una decisione.

² Le attività di cui al capoverso 1 possono essere svolte solo da persone esperte. Chiunque desidera ottenere un'autorizzazione deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti degli animali utilizzati, di come eseguire gli interventi in modo conforme alla protezione degli animali e di possedere le esperienze necessarie.

³ Tutti gli animali marcati o dai quali si sono prelevati campioni devono essere notificati all'UFAM ogni anno.

⁴ *Abrogato*

Art. 13a Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali

¹ Le attività di cui all'articolo 14a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia per sorvegliare gli effettivi e per effettuare i controlli dell'efficacia sono in particolare le indagini sui mammiferi e sugli uccelli selvatici in merito a:

- a. utilizzazione del territorio e comportamento della selvaggina per la pianificazione della caccia o la protezione delle specie;
- b. composizione degli effettivi in relazione all'età e al sesso;
- c. salute degli effettivi;
- d. efficacia delle misure finalizzate a promuovere gli effettivi o in caso di interventi nei loro spazi vitali.

² Al fine di garantire la protezione degli animali, d'intesa con l'USAV l'UFAM emana direttive concernenti le misure conformi alla protezione degli animali per

tenere in cattività, marcare e prelevare campioni di mammiferi e uccelli selvatici secondo l'articolo 14a della legge sulla caccia.

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 5a: Disposizioni penali

Art. 14a inserire dopo il titolo della sezione 5a

Art. 14a Covata

¹ La covata di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia dura dall'inizio della costruzione del nido fino al completo volo dei piccoli di uccelli.

² Per i nidi e i luoghi di cova degli uccelli all'interno o all'esterno degli edifici nonché per gli uccelli che nidificano in colonie nella regione d'insediamento, il divieto di danneggiamento o di distruzione di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio si applica solo durante la covata di cui al capoverso 1.

Art. 16 cpv. 1, 3 e 4

¹ Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all'UFAM in particolare:

- a. il periodo di protezione delle specie selvatiche cacciabili;
- b. l'effettivo delle principali specie animali cacciabili e protette;
- c. il numero di animali abbattuti nell'ambito della caccia, per ordine dal Cantone o nell'ambito dell'autodifesa;
- d. il numero di animali morti;
- e. il numero di animali protetti imbalsamati;
- f. il numero di autorizzazioni di caccia accordate;
- g. il numero e il tipo di autorizzazioni accordate per l'impiego di mezzi ausiliari vietati;
- h. i mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.

² Previa consultazione dei Cantoni, l'UFAM stabilisce i requisiti concreti per la statistica federale della caccia.

³ Ogni anno l'UFAM pubblica la statistica federale della caccia.

Art. 16a Comunicazione di disposizioni

Le autorità cantonali competenti comunicano all'UFAM:

⁷ RS 451.1

- a. le autorizzazioni che riguardano costruzioni, impianti, impianti accessori, modifiche fondiari, concessioni ed eventi sportivi nonché manifestazioni sociali di altro tipo nelle zone protette secondo l'articolo 11 capoverso 1 e 2 della legge sulla caccia;
- b. le disposizioni per regolare gli effettivi di specie protette secondo l'articolo 7a della legge sulla caccia;
- c. le disposizioni secondo l'articolo 11 capoverso 5 e secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro animali di specie cacciabili o protette.

II

L'allegato 2 OCP è sostituito dalla versione qui annessa di cui all'allegato 1.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

IV

L'ordinanza del 30 aprile 1990⁸ sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi è abrogata.

V

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

*Allegato 1**Allegato 2*
(art. 8^{bis} cpv. 3)**Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate**

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Sciurus carolinensis</i>	Scoiattolo grigio
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Gobbo della Giamaica
	Ibridi di rapace
	Ibridi tra lupo e cane

Allegato 2

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 23 aprile 2008⁹ sulla protezione degli animali

Articolo 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame ufficiali di cui all'articolo 10b dell'ordinanza del 29 febbraio 1988² sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei. La responsabilità per i cani da caccia di cui all'articolo 2a dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹⁰ sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di recupero e d'inseguimento di animali selvatici.

Allegato 2, tabella 2, Requisiti particolari, numero 13, secondo periodo

Per la tenuta in cattività per la caccia con il falcone si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6^{bis} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹¹ sulla caccia; per la tenuta in cattività per l'esposizione si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.

2. Ordinanza del 30 settembre 1991¹² sulle bandite federali

Titolo

Ordinanza sulle aree di protezione della fauna selvatica (OAPFS)

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo l'espressione «bandita» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i relativi adeguamenti grammaticali.

Art. 2 cpv. 2 lett. c

² L'inventario federale delle aree federali di protezione della fauna selvatica (inventario) comprende per ogni area di protezione:

⁹ RS 455.1

¹⁰ RS 922.01

¹¹ RS 922.01

¹² RS 922.31

- c. disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;

Articolo 3 lett. b

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

- b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;

Art. 5 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. f, f^{bis}, g e h, cpv. 3

¹ Nelle aree di protezione della fauna selvatica vigono le seguenti disposizioni generali:

- f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettere a e b, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014¹³ sugli atterraggi esterni;

f^{bis} la circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre, i Cantoni possono accordare eccezioni per:

1. la ricerca scientifica;
 2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;
 3. le ispezioni alle infrastrutture;
 4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell'ambito di un evento autorizzato secondo l'articolo 5 capoverso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse.
- g. le attività sulla neve fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;
- h. è vietato circolare con veicoli motorizzati su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli di qualsiasi tipo sulle strade pedonali di sesta classe e lontano da strade nonché da percorsi agricoli e forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardacaccia oppure per lavori agricoli o selvicolturali. In casi motivati, i Cantoni possono accordare eccezioni.

³ *Abrogato*

¹³ RS 748.132.3

Art. 6 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Art. 7 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le aree federali di protezione della fauna selvatica nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.

Titolo prima dell'art. 9

Abrogato Art. 9 cpv. 6

⁶ Per attuare i provvedimenti di regolazione i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.

Art. 9a Abbattimenti di animali protetti

Nelle aree di protezione della fauna selvatica, a complemento dell'articolo 11 capoverso 5 della legge sulla caccia, possono essere abbattuti solo:

- a. gli stambecchi, se la regolazione dei loro effettivi al di fuori delle aree di protezione della fauna selvatica non può essere effettuata in modo sufficiente;
- b. i lupi per prevenire i danni agli animali da reddito agricoli arrecati dalla selvaggina, se le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sono state preventivamente attuate nella zona protetta e se il Cantone prova che l'abbattimento non può avvenire al di fuori delle zone protette.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali

L'importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla com-

piessità e dall'efficacia dei provvedimenti; l'importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

3. Ordinanza del 21 gennaio 1991¹⁴ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

Art. 2 cpv. 2 lett. c

² L'inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:

- c. disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;

Articolo 3 lett. b

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

- b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;

Art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis}, g e i, cpv. 3

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- ^{f^{bis}} la circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni, è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre, i Cantoni possono accordare eccezioni per;
1. la ricerca scientifica;
 2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;
 3. le ispezioni alle infrastrutture;
 4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell'ambito di un evento autorizzato secondo l'articolo 5 capoverso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse.

¹⁴ RS 922.32

- g. la pratica dello stand-up paddle, del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati. I Cantoni accordare eccezioni;
- i. il taglio del legno e la manutenzione delle siepi e dei boschetti campestri sono vietati dal 1° marzo al 31 agosto. Sono escluse le misure per combattere i danni alle foreste e per garantire la sicurezza.

³ *Abrogato*

Art. 6 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Sezione 5: *Indennità e aiuti finanziari*

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali

L'importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla complessità e dall'efficacia dei provvedimenti; l'importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

4. Ordinanza del 24 novembre 1993¹⁵ concernente la legge federale sulla pesca

Art. 11 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 11a

¹ Le attività di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettera a della legge federale sulla pesca per la sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su pesci e crostacei per:

- a. la fregola naturale e misure di ripopolamento;
- b. la salute e la genetica della popolazione;

¹⁵ RS 922.01

- c. lo sfruttamento sostenibile;
- d. le rinaturazioni e le misure di cui agli articoli 9 e 10 della legge federale sulla pesca.

² Per garantire la protezione degli animali, d'intesa con l'USAV, l'UFAM emana direttive conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di pesci e crostacei selvatici.

5. Ordinanza del 16 gennaio 1991¹⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 27a cpv. 3-5

³ Le attività di cui all'articolo 22a capoverso 1 lettera a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio per la sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su vertebrati selvatici per:

- a. l'uso del territorio e il comportamento dei vertebrati per la protezione delle specie;
- b. la salute e la genetica della popolazione;
- c. l'efficacia delle misure di promozione delle specie.

⁴ Per garantire la protezione degli animali, d'intesa con l'USAV, l'UFAM emana direttive conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di vertebrati selvatici.

¹⁶ RS 451.1